



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2014
(OR. en)**

7701/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0059 (COD)**

**WTO 101
COMER 87
RELEX 228
UD 83
CODEC 782**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 111 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 111 final.

All.: COM(2014) 111 final

Bruxelles, 5.3.2014
COM(2014) 111 final

2014/0059 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

{SWD(2014) 52 final}

{SWD(2014) 53 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira principalmente a contribuire a ridurre il finanziamento dei gruppi armati e delle forze di sicurezza¹ con i proventi dello sfruttamento dei minerali nelle zone di conflitto e ad alto rischio, sostenendo e promuovendo in maggior misura le pratiche responsabili di approvvigionamento da parte delle imprese dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da tali zone. La proposta si fonda sui quadri e principi esistenti a livello internazionale in materia di dovere di diligenza.

Contesto generale

Oggi esistono misure internazionali per promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali nelle zone a rischio o interessate da conflitti armati. Le due misure più conosciute sono state adottate rispettivamente nel 2011 e 2010 e sono: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*) e l'articolo 1502 della legge statunitense Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*).

Le Linee guida dell'OCSE non sono specifiche di un paese o di una regione e stabiliscono il processo che i paesi interessati a sviluppare capacità di approvvigionamento responsabile devono intraprendere. Benché destinate principalmente alle imprese dei paesi dell'OCSE, tali Linee guida sono anche una fonte di ispirazione che attrae le imprese fortemente attive nel campo della trasformazione e del commercio nelle catene di approvvigionamento minerario di oro, stagno, tantalio e tungsteno. Nel 2011 l'UE ha assunto l'impegno politico nel quadro dell'OCSE per sostenere un'ulteriore diffusione delle Linee guida.

La legge Dodd-Frank verte sulla situazione della Repubblica democratica del Congo (RDC) e di nove paesi limitrofi. Il suo articolo 1502 impone alle imprese quotate alla borsa statunitense che utilizzano "minerali dei conflitti"² di informare la Security Exchange Commission (commissione per le società e la borsa) sull'origine di tali minerali e sulle pertinenti misure di diligenza. Per fornire tali informazioni esse dovranno sottoporre la loro catena di approvvigionamento ad un'accurata indagine. Le imprese quotate alla borsa statunitense si rivolgono sempre più spesso ai loro fornitori, compresi quelli europei, per ottenere informazioni e prove della messa in pratica del dovere di diligenza. Dopo l'adozione della legge, alcune imprese hanno deciso di non approvvigionarsi più nell'Africa centrale, a scapito

¹ "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Seconda edizione*, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>).

² La legge Dodd-Frank definisce "minerali dei conflitti" ad esempio la columbite-tantalite o coltan (minerale metallifero da cui si estrae il tantalio); la cassiterite (minerale metallifero da cui si estrae lo stagno); l'oro; la wolframite (minerale metallifero da cui si estrae il tungsteno) o i loro derivati che finanziano conflitti nella RDC, in Angola, nel Burundi, nella Repubblica centrafricana, nella Repubblica del Congo, nel Ruanda, nel Sud Sudan, in Tanzania, Uganda e Zambia.

dei mercati locali dell'oro, dello stagno, del tantalio e del tungsteno. I minerali estratti legittimamente arrivano sui mercati statunitense e europeo non senza difficoltà.

Il commercio di minerali dei conflitti è molto ben documentato per quanto riguarda la RDC ed è soggetto alla risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Numerosi casi analoghi si registrano tuttavia in altre parti dell'Africa, in Asia e in America latina; si tratta di una problematica vista anche in contesti diversi da quello dell'OCSE. Nel giugno 2013 i leader del G8 hanno dichiarato il loro impegno³ per migliorare la trasparenza nell'industria estrattiva.

In questo contesto, la Commissione europea e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune hanno partecipato alla definizione di un quadro politico globale dell'UE in materia di approvvigionamento responsabile di minerali. Questi lavori fanno seguito alla risoluzione del 2010 con la quale il Parlamento europeo aveva invitato l'UE a legiferare sul modello della legislazione americana, nonché a due comunicazioni pubblicate nel 2011 e 2012⁴ nelle quali la Commissione dichiarava la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza della catena di approvvigionamento. La presente proposta legislativa sarà pertanto accompagnata da una comunicazione che illustrerà gli altri passi da intraprendere per affrontare la problematica nel modo più esaustivo possibile.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Iniziative già adottate dall'UE negli ambiti delle risorse naturali, della trasparenza finanziaria e di una gestione che tenga conto delle situazioni di conflitto per quanto riguarda il commercio internazionale dei diamanti e lo sfruttamento delle foreste:

- regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi;
- regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con gli obiettivi della politica estera dell'UE, mira al conseguimento di tali obiettivi, è in linea con la strategia di sviluppo di una governance più efficace, di una strategia sostenibile e del rispetto della legislazione in materia di sfruttamento delle risorse naturali nelle zone di conflitto e ad alto rischio produttrici di minerali, nonché con le politiche relative alle imprese europee e alla responsabilità sociale delle imprese, che raccomandano a

³ Comunicato del vertice G8 del 18 giugno 2013 di Lough Erne, paragrafo 40.

⁴ Rispettivamente, *Mercati dei prodotti di base e materie prime*, COM(2011) 25 final e *Commercio, crescita e sviluppo*, COM(2012) 22 final.

queste ultime di ridurre gli effetti potenzialmente negativi delle loro attività sulla società e, quindi, di prestare particolare attenzione a eventuali violazioni dei diritti dell'uomo.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Tra dicembre 2012 e giugno 2013 ha avuto luogo un ampio processo di consultazione comprendente anche una consultazione pubblica via Internet e numerosi incontri con gli operatori del settore. A metà settembre 2013 si è conclusa una valutazione dei costi dell'esercizio del dovere di diligenza nell'approvvigionamento responsabile dei minerali, nonché dei suoi vantaggi e dei relativi effetti su determinati operatori.

Una sintesi dei risultati della consultazione pubblica e la relazione finale della valutazione sono state pubblicate sul sito web della Commissione in parallelo alla presente proposta.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche proposte, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e della valutazione ed ha pubblicato una relazione in merito. Sono state prese in esame le seguenti sei opzioni:

- Opzione 1 — Comunicazione dell'UE (misura specifica)

Questa opzione consiste nelle seguenti misure da includere in una comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune: i) appello dei punti di contatto nazionali (PCN) e della rete Enterprise Europe Network (EEN) a favore dell'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; ii) applicazione (nel contesto degli appalti pubblici dell'UE) di clausole di esecuzione nel quadro dei contratti di appalti pubblici della Commissione e degli Stati membri per i prodotti interessati (ad esempio computer, telefoni cellulari); iii) aiuto finanziario ai programmi esistenti dell'OCSE; iv) sostegno della Commissione alle lettere di intenti dell'industria europea e v) attività di cooperazione fra i governi.

- Opzione 2 – Approccio "soft law" (strumenti giuridici non vincolanti)

Questa opzione associa le misure dell'opzione 1 a una raccomandazione del Consiglio finalizzata a sensibilizzare le imprese europee all'esercizio del dovere di diligenza e ad incoraggiarle ad applicare volontariamente le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, in particolare quelle che non sono ancora soggette a un regime obbligatorio in un paese terzo.

- Opzione 3 — Regolamento che stabilisce gli obblighi nel contesto di una certificazione VOLONTARIA come "importatore responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza

Questa opzione combina le misure dell'opzione 1 con un regolamento destinato a tutti gli importatori dell'UE di minerali e metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro, indipendentemente dall'origine dei prodotti. Ispirandosi alle Linee guida dell'OCSE, il regolamento definisce gli obblighi degli importatori dell'UE che scelgono l'autocertificazione come importatori responsabili di minerali e metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro, sulla base di una loro dichiarazione di conformità.

Benché si tratti di un sistema su base volontaria, gli importatori dell'UE che optano per l'autocertificazione sono tenuti a integrare tutti gli elementi delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza nel loro sistema di gestione: i) mantenendo un sistema di controlli e di trasparenza della catena di approvvigionamento minerario, che includa tra l'altro la miniera di origine dei minerali e le fonderie/raffinerie; ii) identificando e valutando i rischi legati alla catena di approvvigionamento in base al modello di strategia dell'OCSE in materia (OECD model supply chain policy); iii) elaborando e applicando una strategia per far fronte ai rischi individuati; iv) ottenendo, attraverso audit realizzati da soggetti terzi indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del dovere di diligenza da parte degli importatori dell'UE nella loro catena di approvvigionamento; e v) informando il pubblico sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

L'importatore dell'UE soggetto ad autocertificazione sarà tenuto a comunicare ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'ubicazione geografica della fonderia/raffineria nella sua catena di approvvigionamento. Sulla base di tali informazioni sarà elaborato un elenco dell'UE delle fonderie/raffinerie responsabili stabilite nell'UE o che riforniscono l'UE.

Il meccanismo sarà valutato dopo tre anni o prima, se le informazioni disponibili lo consentono, e i risultati saranno utilizzati ai fini della decisione sul futuro della strategia

dell'UE e sulle modifiche da apportare al quadro regolamentare in modo da renderlo obbligatorio, se del caso, sulla base di un'ulteriore valutazione d'impatto.

- Opzione 4 — Regolamento che stabilisce gli obblighi nel contesto di una certificazione OBBLIGATORIA come "importatore responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza

Questa opzione associa le misure dell'opzione 1 ad una versione vincolante del regolamento indicato nell'opzione 3, in base al quale tutti gli importatori dell'UE di minerali e metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro sarebbero soggetti agli obblighi definiti nel regolamento.

- Opzione 5 – Direttiva che stabilisce gli obblighi basati sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per le imprese quotate alla borsa dell'UE

Questa opzione combina le misure dell'opzione 1 con una direttiva destinata a circa mille imprese quotate alla borsa dell'UE che utilizzano nella loro catena di approvvigionamento stagno, tantalio, tungsteno e oro, indipendentemente dalla loro origine.

La direttiva definirebbe gli obblighi cui le imprese quotate alla borsa dell'UE devono ottemperare per integrare nel loro sistema di gestione le Linee guida dell'OCSE: i) mantenendo un sistema di controlli e di trasparenza della catena di approvvigionamento minerario, che includa tra l'altro la miniera di origine dei minerali e le rispettive fonderie/raffinerie; ii) identificando e valutando i rischi legati alla catena di approvvigionamento in base al modello di strategia dell'OCSE in materia (OECD model supply chain policy); iii) elaborando e applicando una strategia per far fronte ai rischi individuati; iv) ottenendo, attraverso audit realizzati da soggetti terzi indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del dovere di diligenza da parte delle imprese quotate alla borsa dell'UE nella loro catena di approvvigionamento; e v) informando il pubblico sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Le imprese quotate alla borsa dell'UE dovranno comunicare alle autorità competenti degli Stati membri l'esito dell'audit effettuato da un soggetto terzo indipendente.

- Opzione 6 — Divieto di importazione quando gli importatori di minerali dell'UE non sono in grado di dimostrare la loro conformità alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza

Questa opzione riprende le misure dell'opzione 1 e impone agli importatori dell'UE di dimostrare la loro conformità alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Gli importatori potranno accedere al mercato dell'UE a condizione che comprovino alle autorità doganali degli Stati membri la loro conformità.

Questa opzione corrisponderebbe all'approccio adottato dal sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale dei diamanti grezzi e dal regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, basato sull'articolo 133 del trattato CE (ora articolo 207 del TFUE), il quale definisce le norme applicabili alle importazioni e alle esportazioni di diamanti grezzi. Nella fattispecie il divieto di importazione dei cosiddetti "diamanti insanguinati" è sancito da un accordo internazionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'iniziativa proposta corrisponde all'opzione 3. Essa riguarda tutti gli operatori dell'UE che importano stagno, tantalio e tungsteno, i loro minerali e oro nel mercato dell'UE. L'opzione 3 definisce le condizioni necessarie per potersi autocertificare come "importatori responsabili" dei minerali e metalli contemplati. La proposta si basa su un regime di dovere di diligenza che consente agli importatori dell'UE di applicare i principi e le misure definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e, quindi, di contrastare il rischio di finanziamento dei gruppi armati e delle forze di sicurezza e di ridurre ogni altro effetto negativo, compresi

eventuali gravi violazioni associate all'estrazione, al trasporto o al commercio dei minerali in questione.

Il regime del dovere di diligenza impone agli importatori responsabili dei minerali e metalli contemplati dal regolamento di stabilire un solido sistema di gestione delle loro imprese, di identificare e valutare i rischi legati alla catena di approvvigionamento, di elaborare e applicare una strategia per rispondere ai rischi individuati, di incaricare soggetti terzi indipendenti degli audit dell'esercizio del dovere di diligenza in determinati punti della catena di approvvigionamento e di informare il pubblico sull'esercizio di tale dovere nella catena di approvvigionamento.

Inoltre, gli importatori responsabili di questi minerali e metalli sono tenuti a comunicare ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri e agli acquirenti a valle, se del caso, l'identità di tutte le fonderie e/o raffinerie loro fornitrici, nonché a fornire garanzie della realizzazione di audit da parte di soggetti terzi indipendenti, nel rispetto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

L'obiettivo della proposta è quello di contribuire a ridurre il finanziamento dei gruppi armati e delle forze di sicurezza con i proventi generati dall'estrazione dei minerali nelle zone di conflitto e ad alto rischio, incoraggiando gli operatori dell'UE che importano da tali zone i minerali e metalli contemplati dal regolamento, di procedere in maniera responsabile; essa mira inoltre a sostenere gli acquirenti a valle nei loro sforzi nell'esercizio del dovere di diligenza.

Sulla base delle informazioni comunicate alle autorità competenti, l'UE pubblicherà ogni anno, previa consultazione con l'OCSE, un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili che rispettano le disposizioni del regolamento per il loro approvvigionamento.

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. Occorre tuttavia rilevare che, alla luce dei problemi sopra esposti, un'azione a livello europeo consente di assicurare una massa critica maggiore e di esercitare un'influenza più ampia rispetto ad un'azione individuale dei singoli Stati membri.

Il principio di proporzionalità prevede che qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l'intera elaborazione della proposta legislativa, dall'individuazione e valutazione delle opzioni strategiche alternative fino alla sua stesura.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento per garantire il massimo livello di armonizzazione in tutti gli Stati membri, nonché un grado sufficiente di autorità sugli operatori partecipanti al regime e un'influenza adeguata per quanto riguarda l'identificazione delle fonderie e delle raffinerie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta comporta un'incidenza limitata sul bilancio comunitario dovuta a oneri amministrativi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi nazionali a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.
- (2) La questione riguarda zone ricche di risorse in cui governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile, hanno colto la sfida posta dalla volontà di ridurre al minimo il finanziamento di gruppi armati e forze di sicurezza.
- (3) L'Unione è attivamente impegnata nella realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali originari delle zone di conflitto; tale iniziativa è stata all'origine di un processo multiparti con il sostegno delle autorità pubbliche e ha portato all'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*) (nel seguito: "Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"⁵), inclusi i suoi

⁵ *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing (OECD (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.(Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una

supplementi su stagno, tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale ha raccomandato di promuovere attivamente il rispetto di tali Linee guida.

- (4) Il concetto di approvvigionamento responsabile, cui è fatto riferimento nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali⁶, è in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani⁷. Questi documenti mirano a promuovere l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento laddove le imprese si approvvigionano in regioni teatro di conflitti e caratterizzate da situazioni instabili. Al più alto livello internazionale, la risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata specificamente sulla situazione della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita a rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; anche il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDC, nel seguito dato alla risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza, esorta al rispetto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
- (5) In aggiunta a tali iniziative multilaterali, il 15 dicembre 2010, a Lusaka i capi di Stato e di governo della regione dei Grandi Laghi si sono impegnati a livello politico a lottare contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella regione e hanno approvato tra l'altro un meccanismo di certificazione regionale basato sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
- (6) Nella sua comunicazione del 2008⁸ la Commissione ha riconosciuto l'importanza, ai fini della competitività dell'UE, di garantire alle materie prime un accesso affidabile e senza distorsioni. L'iniziativa "materie prime" è una strategia integrata intesa a rispondere alle varie sfide connesse all'accesso alle materie prime non agricole e non energetiche. Con tale iniziativa si riconoscono e si promuovono la trasparenza in materia finanziaria e nella catena di approvvigionamento, nonché l'applicazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese.
- (7) Il 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita l'Unione a legiferare in base al modello della legge statunitense sui "minerali dei conflitti", *alias* articolo 1502 della *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011⁹ e 2012¹⁰, la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le

catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013)).

⁶ *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD 2011 edition (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, Edizione OCSE, (OCSE (2011)).

⁷ *Guiding Principles on Business and Human Rights*, UN Human Rights Office of the High Commissioner, New York and Geneva 2011 (Principi guida su imprese e diritti umani, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, New York e Ginevra 2011).

⁸ *Iniziativa "materie prime" – rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa*, COM(2008) 699 def.

⁹ *Mercati dei prodotti di base e materie prime*, COM(2011) 25 FINAL.

¹⁰ *Commercio, crescita e sviluppo*, COM(2012) 22 FINAL.

Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

- (8) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.
- (9) Nel contesto del presente regolamento l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale gli operatori del settore controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite, al fine di garantire la propria estraneità ai conflitti e agli effetti negativi ad essi conseguenti.
- (10) Gli audit svolti da terzi assicurano la credibilità delle pratiche delle imprese quanto a dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a beneficio degli operatori a valle e contribuiscono a migliorare l'esercizio di tale dovere nel settore a monte della catena.
- (11) Attraverso la diffusione da parte delle imprese di informazioni sulle strategie e pratiche da esse adottate per rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento si assicura la trasparenza necessaria per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure applicate dalle imprese.
- (12) Attraverso la consultazione pubblica le imprese dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà da esse incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe monitorare gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare delle PMI.
- (13) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

- (14) Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme dell'autocertificazione di importatori responsabili, svolgendo adeguati controlli ex post al fine di verificare se gli importatori autocertificati come importatori responsabili dei minerali e/o dei metalli contemplati dal regolamento rispettano gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (15) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione relative all'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili, nonché all'elenco delle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011¹¹.
- (16) La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente disposizioni vincolanti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di autocertificazione del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza¹² di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione che optano per l'autocertificazione come importatori responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, Edizioni OCSE (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "minerali": i minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro indicati nell'allegato I;
- b) "metalli": i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro, indicati nell'allegato I;
- c) "catena di approvvigionamento minerario": l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
- d) "catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento": la documentazione dei soggetti indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
- e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
- f) "a valle": la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fonderia o dalla raffineria all'utilizzo finale;
- g) "importatore": la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹³;
- h) "importatore responsabile": un importatore che opta per l'autocertificazione secondo le norme stabilite nel presente regolamento;
- i) "autocertificazione": l'atto con il quale l'interessato dichiara di rispettare gli obblighi in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni come indicato nel presente regolamento;
- j) "meccanismo per il trattamento dei reclami": un sistema di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate o agli informatori di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio, del trattamento e dell'esportazione di minerali in zone di conflitto e ad alto rischio;
- k) "modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento": una strategia conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al

¹³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

commercio, al trattamento e all'esportazione di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;

- l) "piano di gestione dei rischi": la risposta scritta degli importatori ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁴;
- m) "fusione e raffinazione": forme della metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire dal minerale o dal concentrato corrispondente;
- n) "a monte": la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia o alla raffineria (quest'ultima fase inclusa);
- o) "dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento": obblighi incombenti agli importatori responsabili di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro per quanto riguarda i sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit di terzi e di diffusione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto e ad alto rischio, per evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle loro attività di approvvigionamento;
- p) "fonderie o raffinerie responsabili": fonderie o raffinerie che intervengono nella catena di approvvigionamento dell'importatore responsabile;
- q) "autorità competenti degli Stati membri": una o più autorità designate con competenze e conoscenze in materia di audit per quanto riguarda le materie prime e i processi industriali.

Articolo 3

Autocertificazione come importatore responsabile

1. Ogni importatore dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento può autocertificarsi come importatore responsabile dichiarando all'autorità competente di uno Stato membro che egli rispetta gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata da documenti che confermano il rispetto di tali obblighi da parte dell'importatore, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.
2. Le autorità competenti dello Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che gli importatori responsabili autocertificati dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento ottemperino ai loro obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

¹⁴ *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing (OECD (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.(Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013).

Obblighi legati al sistema di gestione

È compito dell'importatore dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento:

- a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto e ad alto rischio;
- b) integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali va esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle norme fissate nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- c) organizzare i propri sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando al personale dirigente l'incarico di sorvegliare il processo di diligenza nella catena di approvvigionamento e di conservare i documenti per un periodo di almeno cinque anni;
- d) rafforzare le proprie relazioni con i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- e) istituire a livello di impresa un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altre imprese o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni (ad esempio un mediatore);
- f) per quanto riguarda i minerali, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
 - i) descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo,
 - ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore,
 - iii) paese d'origine dei minerali,
 - iv) quantità estratte e date dell'estrazione, espressi in volume o in peso,
 - v) quando i minerali sono originari di zone di conflitto e ad alto rischio, altre informazioni, quali la miniera di origine dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, tributi e diritti versati, conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate alle società a monte enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- g) per quanto riguarda i metalli, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:

- i) descrizione dei metalli, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo,
- ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore,
- iii) nome e indirizzo delle fonderie o delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore,
- iv) rapporti degli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie o nelle raffinerie,
- v) paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
- vi) quando i metalli sono ricavati da minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, informazioni supplementari fornite conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate alle imprese a valle di cui alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Articolo 5

Obblighi legati alla gestione dei rischi

1. È compito dell'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento:
 - a) individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla sua catena di approvvigionamento minerario, esaminando le informazioni fornite conformemente all'articolo 4 alla luce dei principi della sua strategia in materia di catena di approvvigionamento, definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
 - b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:
 - i) comunicando le conclusioni della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento ai quadri superiori designati;
 - ii) adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità:
 - a) di proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione dei rischi misurabili,
 - b) di sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione dei rischi misurabili, o
 - c) di resiliare il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi;

- iii) attuando il piano di gestione dei rischi, il monitoraggio e la verifica dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi e la comunicazione di tali risultati ai quadri superiori designati, prevedendo, se del caso, la sospensione o la resiliazione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi;
 - iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di riduzione o quando cambiano le circostanze.
2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore responsabile si consulta con i fornitori e le parti interessate, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nel quadro del suo piano di gestione dei rischi.
3. L'importatore responsabile si basa sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione dei rischi legati alle zone di conflitto o ad alto rischio nel suo piano di gestione dei rischi e misura i progressi compiuti.

Articolo 6

Obblighi legati alla realizzazione di audit ad opera di soggetti terzi

L'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento affida a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit.

Tali audit:

- a) coprono l'insieme delle attività dell'importatore responsabile, nonché dei processi e dei sistemi da questo utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali o dei metalli contemplati dal regolamento, compresi i sistemi di gestione, di gestione dei rischi e di diffusione delle informazioni;
- b) hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore responsabile nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento;
- c) rispettano i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento presenta all'autorità competente dello Stato membro la seguente documentazione riguardante l'anno civile precedente:
 - a) il proprio nome, indirizzo e le proprie coordinate complete e una descrizione delle sue attività commerciali;
 - b) una dichiarazione di conformità agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
 - c) i risultati degli audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento presenta all'autorità competente dello Stato membro interessato la documentazione relativa all'anno civile precedente per quanto riguarda la percentuale di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al volume totale di minerali acquistati, come confermato dagli audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.
3. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'importatore responsabile dei metalli contemplati dal presente regolamento presenta all'autorità competente dello Stato membro la seguente documentazione riguardante l'anno civile precedente:
 - a) nome e indirizzo delle fonderie o raffinerie responsabili che intervengono nella sua catena di approvvigionamento;
 - b) i risultati degli audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti relativamente a ciascuna delle raffinerie o delle fonderie responsabili che intervengono nella sua catena di approvvigionamento conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - c) la percentuale di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al volume totale di minerali acquistati da ciascuna fonderia o raffineria, come confermato dagli audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti.
4. L'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento mette a disposizione dei suoi acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate nel quadro dell'esercizio del dovere di diligenza nella sua catena di approvvigionamento, rispettando il principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.
5. Ogni anno l'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento elabora una relazione sulle strategie e pratiche di diligenza nella sua catena di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile e ne dà la più ampia diffusione, anche in Internet. In tale relazione egli illustra, rispettando il principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione e di gestione dei rischi di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui egli indica il nome.

6. Entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un avviso di ricezione.

Articolo 8

Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili per i minerali contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto rischio.
3. La Commissione adotta l'elenco stilato secondo il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è consultato.
4. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco. Essa cancella dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti come importatori responsabili.

Articolo 9

Autorità competenti degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.
2. La Commissione elabora una decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle autorità competenti stilato secondo il modello figurante nell'allegato III e conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco.
3. Le autorità competenti assicurano l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Articolo 10

Controlli ex post degli importatori responsabili

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento, che si sono autocertificati come importatori responsabili, adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I controlli possono inoltre essere effettuati qualora l'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore responsabile.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro:
 - a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore responsabile del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione dei rischi, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni;
 - b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento;
 - c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6;
 - d) le ispezioni in loco, comprese verifiche sul terreno.
4. Gli importatori responsabili garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

Articolo 11

Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori responsabili

Le autorità competenti conservano la documentazione dei controlli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Tale documentazione è conservata per almeno cinque anni.

Articolo 12

Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti l'autocertificazione e i controlli ex post effettuati.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito

dei controlli ex post di cui all'articolo 10 e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 14.

3. La cooperazione tra autorità avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati, nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto concerne la diffusione di informazioni riservate.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, qualora lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 14

Norme applicabili in caso di infrazione

1. Gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri informano l'importatore responsabile delle misure correttive che egli deve adottare.
3. Qualora l'importatore responsabile non adotti le necessarie misure correttive, l'autorità competente gli rilascia un avviso di non riconoscimento del suo certificato di importatore responsabile per quanto riguarda i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento e ne informa la Commissione.
4. Gli Stati membri notificano le norme in questione alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 15

Relazioni e riesame

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno entro il 30 giugno una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile, comprese tutte le informazioni sugli importatori responsabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c).

2. Sulla base di tali informazioni la Commissione redige ogni tre anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La Commissione presenta la relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁵

20 – Politica commerciale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁶

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale in particolare nei paesi in via di sviluppo.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

3

Attività ABM/ABB interessate

Promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, mettendo l'accento su una crescita inclusiva, rispettosa dell'ambiente, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

¹⁵ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

n.d.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

n.d.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

n.d.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

n.d.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

n.d.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

n.d.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste

Dal bilancio 2014

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

- a paesi terzi o agli organismi da essi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

n.d.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Saranno applicati i meccanismi di monitoraggio e supervisione standard utilizzati dalla DG TRADE, come gli esami della primavera e dell'autunno, la relazione sulle risorse e i resoconti finanziari settimanali.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Non è stato rilevato alcun rischio particolare.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Le spese legate all'iniziativa saranno gestite nel quadro del sistema generale di controllo interno in atto nella DG TRADE.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il previsto livello di rischio di errore dovrebbe essere pari a zero.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Sarà applicata la strategia antifrode della DG TRADE, adottata nel novembre 2013.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Rubrica 5	Diss./Non diss. (17)	di paesi EFTA ¹⁸	di paesi candidati ¹⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...][Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁷ Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[...][Denominazione.....]
---	--------	---------------------------

DG: <.....>			Anno N ²⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²¹										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

²⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	TOTAL E			
DG: TRADE												
• Risorse umane		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,1			
• Altre spese amministrative		0,26	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,62			
TOTALE DG TRADE	Stanziamenti	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72			

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72
--	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018				TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72
	Pagamenti	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²²	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO ²³ 1...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			

²² I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

COSTO TOTALE																	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	TOTALE
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,1
Altre spese amministrative	0,26	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,62
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72

Esclusa la RUBRICA 5²⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	2,72
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno N
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁵					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy ²⁶	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

20 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	L'elaborazione e l'attuazione del manuale sugli appalti pubblici richiederebbe un equivalente a tempo pieno (ETP) per un certo numero di anni consecutivi. Inoltre, il regolamento richiederebbe 1,5 ETP che si occupi delle linee guida applicative.
Personale esterno	

²⁵ AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("*intérimaire*"); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

²⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

²⁷

Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.